REGOLAMENTO (CE) N. 1747/2003 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 2390/1999 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», nonché a fini di monitoraggio e di previsione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (¹), in particolare l'articolo 4, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (²), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2001 (³), la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento citato sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1258/1999.
- (2) La forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere tenute a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», nonché a fini di monitoraggio e di previsione, sono attualmente stabilite dal regolamento

(CE) n. 2390/1999 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/2002 (5).

- (3) A seguito di cambiamenti nella nomenclatura del bilancio e al fine di mantenere ottimale e aggiornato il trasferimento di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, è necessario modificare gli allegati del regolamento (CE) n. 2390/1999 a decorrere dal 16 ottobre 2003.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 2390/1999 sono sostituiti dai testi degli allegati I, II e III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Esso è applicabile a decorrere dal 16 ottobre 2003.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽²⁾ GU L 158 del 8.7.1995, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 274 del 17.10.2001, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 295 del 16.11.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 288 del 25.10.2002, pag. 1.